

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E PRESTAZIONI AGEVOLATE

INDICE

TITOLO I - FINALITA'

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - FINALITA' GENERALI

ART. 3 - ESCULSIONI

TITOLO II - SOGGETTI DESTINATARI

ART. 4 - INTERVENTI ORDINARI

ART. 5 - INTERVENTI STRAORDINARI

TITOLO III - PROCEDURE

ART. 6 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART. 7 - ISTANZE

ART. 8 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

TITOLO IV - INTERVENTI CONCESSI A PEERSONE FISICHE

CAPO I - CRITERI DI ACCESSO AL MINIMO VITALE

ART. 9 - DEFINIZIONE

ART. 10 - BENEFICIARI

ART. 11 - DURATA E MODALITA' DI EROGAZIONE

ART. 12 - INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI O UNA TANTUM

CAPO II - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

ART. 13 - RINVIO

CAPO III - CONTRIBUTI PER RICOVERO IN ISTITUTI O CASE DI RIPOSO

ART. 14 - DEFINIZIONE

ART. 15 - RECUPERI, RIVALSE, DONAZIONI O LASCITI

CAPO IV - CRITERI E MODALITA' DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE E ALLE PERSONE CHE HANNO MINORI IN AFFIDAMENTO

ART. 16 - RINVIO

TITOLO V - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE

ART. 17 - FINALITA'

ART. 18 - TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI ECONOMICI

ART. 19 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' ANNUALE

ART. 20 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA SINGOLA INIZIATIVA

ART. 21 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

ART. 22 - PUBBLICITA' DEGLI INTERVENTI E RESPONSABILITA'

TITOLO VI - INTERVENTI PARTICOLARI

ART. 23 - DEFINIZIONE

ART. 24 - CONVENZIONI

ART. 25 - SERVIZI E OPERE DI PUBBLICA UTILITA'

ART. 26 - CELEBRAZIONI

ART. 27 - SPESE DI RAPPRESENTANZA

ART. 28 - INIZIATIVE COORGANIZZATE - PATROCINIO

**TITOLO VII - PARAMETRI ECONOMICI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI
E SOCIO-ASSISTENZIALI AGEVOLATE**

ART. 29 - PRESTAZIONI SOGGETTE AL PRESENTE REGOLAMENTO

ART. 30 - DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

ART. 31 - DEFINIZIONE DI NUCLEO

ART. 32 - INTEGRAZIONE DEL NUCLEO

ART. 33 - MODALITA' DI CALCOLO DEL REDDITO

ART. 34 - MODALITA' DI CALCOLO DEL PATRIMONIO

ART. 35 - INTEGRAZIONE DEL REDDITO PER PARTICOLARI PRESTAZIONI

ART. 36 - SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI

ART. 37 - FATTORI CORRETTIVI ED ALTRI ELEMENTI PER CALCOLO I.S.E.E.

ART. 38 - MODALITA' ATTUATIVE

ART. 39 - COMPETENZE

ART. 40 - DETERMINAZIONE DELLE FASCE ECONOMICHE E DELLE RETTE O TARIFFE

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 41 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

ART. 42 - UTILIZZO DATI PERSONALI

TITOLO I

FINALITA'

Art. 1 – Oggetto

1. La concessione di prestazioni agevolate, di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche, viene effettuata dal Comune di Molvena, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della Legge 8 aprile 2000, n. 328 e successive modificazioni, assicurando equità, imparzialità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo;
2. L'erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura ad enti ed associazioni pubbliche e private è pure oggetto del presente regolamento;
3. Il presente regolamento individua, inoltre, le condizioni economiche richieste per l'accesso ai servizi e alle prestazioni comunali agevolate ed applica i criteri unificati di valutazione della situazione economica così come previsti dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 – Finalità generali

1. Il Comune di Molvena può intervenire con l'erogazione di contributi sovvenzioni, sussidi e benefici economici a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private, nei limiti delle risorse previste in bilancio, e le cui finalità non abbiano scopo di lucro e/o le attività non siano in contrasto con i programmi e i progetti dell'Amministrazione Comunale qui elencate:
 - a) assistenza e sicurezza sociale (interventi finalizzati al superamento delle situazioni di svantaggio socio-economico familiare);
 - b) iniziative sociali, socio-assistenziali, sanitarie;
 - c) iniziative umanitarie, culturali (compresa istruzione), sportive, per lo sviluppo economico e/o di pubblico interesse (formazione, informazione, miglioramento della qualità della vita, ecc.)
2. La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude al Comune la possibilità di interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.
3. Per i Servizi Sociali e socio-assistenziali sono individuate le attività e le iniziative che generalmente caratterizzano l'intervento del Comune, non escludendo, tuttavia, quelle non previste ma che, per le loro finalità, sono ad esso riconducibili.

Art. 3 – Esclusioni

1. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che il Comune di Molvena assume per i servizi dallo stesso gestiti o che sono eseguiti per suo conto da altri soggetti (ULSS), essendo gli stessi regolati:
 - per le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento di corrispettivi per la fruizione di beni e di servizi, dalla disciplina di cui all'art. 42, secondo comma, lett. f), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 - per le riduzioni ed esenzioni delle tasse e tariffe di altri pubblici servizi, dalle relative leggi e regolamenti (es. Tassa rifiuti solidi urbani, acqua, ecc.).

TITOLO II

SOGGETTI DESTINATARI

Art. 4 – Interventi ordinari

1. L'erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici viene disposta per:

- a) persone residenti sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità previste dal presente regolamento;
- b) enti pubblici, per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica (art. 12 Codice civile) che perseguono finalità comprese fra quelle di cui al precedente art. 2 ed effettuano in via continuativa o ricorrente iniziative a beneficio della popolazione del Comune o per la promozione del suo sviluppo e dei beni e valori che della stessa costituiscono patrimonio;
- d) associazioni non riconosciute, comitati e/o gruppi di volontariato informali (art. 36 Codice civile) che effettuano iniziative e/o svolgono attività, incluse fra quelle di cui al precedente art. 2, a vantaggio della popolazione del Comune.

Art. 5 – Interventi straordinari

1. Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica ai sensi della vigente legislazione a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi:
 - necessità di carattere eccezionale e anche di natura sanitaria laddove non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
 - sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi;
 - reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;
 - copertura di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari. Il contributo straordinario può essere sostituito da altra forma indiretta di intervento in alternativa al contributo economico (SAD, ADI, ecc.).
2. Gli interventi di cui al precedente comma devono intendersi residuali rispetto alle altre prestazioni sociali;
3. Nei casi particolari previsti dal secondo comma dell'art. 2, l'attribuzione a carattere straordinario di contributi economici può essere effettuata ad enti pubblici e privati, associazioni, gruppi di volontariato e comitati, cooperative sociali, per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarietà verso comunità italiane colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune esprime i valori civili, morali, culturali e sociali della Comunità dallo stesso rappresentata.

TITOLO III

PROCEDURE

Art. 6 – Termini per la presentazione delle domande

1. Per le domande di cui al comma 1 dell'art. 2, lett. a) e b) del presente regolamento la prefissione di termini non è disposta né per gli interventi ordinari (continuativi e ricorrenti) né per quegli straordinari salvo casi specifici (es, scadenza per iscrizioni a Centri Ricreativi Estivi, domande per l'edilizia residenziale pubblica, ecc.). Pertanto le richieste relative ad esigenze che sopravvengano nel corso dell'anno sono presentate nel momento in cui le stesse si verificano (o sono prevedibili) ed alle medesime viene fatto fronte con i fondi messi a disposizione dall'Amministrazione con i propri atti di programmazione.

Art. 7 – Istanze

1. Le persone fisiche che presentano istanza al Comune di Molvena per richiedere interventi economici devono esporre nella stessa le motivazioni. All'istanza dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 445/2000, prodotta secondo lo schema emanato dal DPCM 18.05.2001, contenente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. La domanda dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto e fornito dal Comune.

2. Il richiedente dichiarerà altresì di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche presso istituti di credito o altri intermediari finanziari.
3. Gli enti pubblici e privati e le associazioni per la concessione di un contributo finanziario per la loro attività ordinaria annuale e/o attività o iniziativa straordinaria devono presentare richiesta su apposito modulo predisposto e fornito dal Comune.

Art. 8 – Motivi di esclusione

1. Di norma costituiscono motivo di esclusione dal contributo per le persone e/o nuclei citati:
 - Il domicilio di soccorso in Comune diverso da Molvena;
 - Reddito superiore alla soglia del Minimo Vitale (quindi spese e/o necessità ritenute risolvibili con le provvidenze ordinarie e/o straordinarie del richiedente);
 - Proprietà di beni immobili (escluso l'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e abitato dal nucleo stesso).
 - Esistenza di persone tenute agli alimenti (articolo 433 del C.C. modificato dall'art. 168 della legge n. 151/1975) e che di fatto vi provvedano;
 - Giudizio/valutazione negativa da parte dell'Assistente Sociale sulla situazione socio-economica-familiare relativamente al problema prospettato.

TITOLO IV

INTERVENTI CONCESSI A PERSONE FISICHE (Art. 4, comma 1, lett. a e b)

CAPO I

CRITERI DI ACCESSO AL MINIMO VITALE

Art. 9 – Definizione

1. Per "MINIMO VITALE" si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita. Le voci da prendere in considerazione per la determinazione sono riferite all'alimentazione, all'abbigliamento, all'igiene e sanità, all'affitto e al diritto allo studio.
2. L'intervento comunale si realizza con l'erogazione di un contributo finanziario necessario per il raggiungimento del "Minimo vitale".
3. L'entità del minimo vitale non può evidentemente essere statica, ma necessita di periodica (annuale) revisione ed aggiornamento con l'aggancio ad un meccanismo automatico di rivalutazione (indice ISTAT del costo della vita, ecc.) ponendo quale quota base per un nucleo composto da una persona un valore ISE di € 6.628,05. Tale valore è stato ottenuto riparametrando il valore della situazione economica per un nucleo familiare di 5 persone fissato dallo Stato in L. 36.576.000 (valore ISE) per ottenere l'assegno ai sensi dell'art. 65 della L. 23.12.1998, n. 448. La soglia stabilita dalla normativa nazionale è stata adottata come misura di contrasto alla povertà. L'assunzione dei valori stabiliti dallo Stato è finalizzata ad evitare inopportune discrepanze nel considerare la situazione economica delle persone che richiedono prestazioni a carico dei servizi sociali e socio assistenziali comunali e coloro che chiedono le prestazioni previste dalla normativa di cui sopra;
4. L'applicazione del minimo vitale in rapporto alle scale di equivalenza previste dal D.Lgs. 109/98 determina la seguente tabella relativa al minimo vitale corrente, che varierà con l'aggiornamento annuale della quota intesa come minimo vitale.

Tabella 1

Componenti il nucleo familiare	Minimo vitale
1	€ 6.628,05
2	€ 10.406,04
3	€ 13.521,22
4	€ 16.305,00
5	€ 18.889,93
Per ogni ulteriore componente	+ 0,35 %

5. La determinazione del minimo vitale si basa sulla disponibilità di reddito calcolata sulla base della procedura ISEE, integrata con eventuali prestazioni di cui già gode il richiedente così come previsto dall'art. 36 del presente regolamento.

Art. 10 - Beneficiari

1. Beneficiari del "Minimo vitale" possono essere:
- persone singole o nuclei familiari in temporanea situazione di disagio socio-economico, il cui reddito non raggiunge il minimo vitale, salvo l'esistenza di parenti tenuti per legge agli alimenti in condizione di provvedervi;
 - persone a "rischio" sociale, sanitario, ecc.

Art. 11 – Durata e modalità di erogazione

- Il contributo viene proposto dall'Assistente Sociale che segue il caso per il periodo strettamente necessario a risolvere la situazione che ha determinato la presa in carico dello stesso e comunque per periodi di durata non superiore ad un anno.
- In ogni caso, su motivata relazione dell'Assistente Sociale, è possibile erogare contributi in situazione di superamento del minimo vitale o negarli in presenza del minimo vitale.
- Su tutti i contributi erogati in forma continuativa il servizio comunale competente può effettuare verifiche domiciliari periodiche al fine di accertare l'adeguatezza dell'intervento alle condizioni economiche dell'utente. Se al controllo si verificano difformità di condizioni rispetto a quanto dichiarato nell'istanza, tali per cui vi sia stata l'erogazione di un contributo NON DOVUTO, perché basato su dichiarazioni false o su modifiche della condizione economica non tempestivamente comunicate all'ufficio, sarà provveduto al recupero.

Art. 12 - Interventi economici straordinari o una tantum

- Le persone o nuclei familiari che hanno titolo ad usufruire dell'assistenza economica di integrazione al Minimo Vitale possono presentare bisogni specifici non coperti dal minimo vitale, che occorre comunque soddisfare ai fini del mantenimento o dell'acquisizione delle condizioni di benessere psico-fisico. Inoltre altre persone possono risultare in grado, con il proprio reddito, di far fronte al minimo vitale ma non, in tutto o in parte, ai suddetti bisogni specifici.
- Oltre agli interventi già descritti, è prevista la possibilità di interventi economici a carattere straordinario quando ricorrano situazione impreviste ed eccezionali che compromettano gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo o della persona sola, normalmente autonomi, e che con un intervento straordinario, possano essere risolte totalmente o parzialmente. Tali interventi sono, in via esemplificativa, mirati a:
 - Miglioramento delle condizioni ambientali attraverso forniture o interventi necessari per la vita domestica e per opere di miglioramento di condizione degli alloggi con particolare riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche, non coperte da altri contributi;
 - Situazioni eccezionali conseguenti a calamità naturali o incidenti fortuiti,
 - Altri casi e/o situazioni sociali-economiche-familiari di motivata urgenza e/o gravità o necessità.

3. Inoltre verranno valutate in base ai criteri dell'assistenza economica straordinaria o una tantum anche le seguenti eventuali ulteriori richieste inoltrate da persone in stato di bisogno:
 - INTERVENTI PREVISTI DAL DPR 616/77, art. 23 a favore delle famiglie di detenuti, vittime del delitto, minorenni soggetti a provvedimenti giudiziari, assistenza post-penitenziaria.
 - Erogazione contributi ex IPAI (madri sole).
 - Contributi rientro emigrati dall'estero.
 - Contributi per mensa, trasporti e testì scolastici, colonie estive, attività estive per minori e disabili.
 - Contributi per assistenza farmaceutica/sanitaria.
 - Contributi per soggiorni climatici per anziani e/o disabili.
 - Assistenza alloggiativa.
 - Contributi per barriere architettoniche non coperte da altri contributi.
 - Contributi per spese sostenute da singoli per attrezzature e/o mezzi per disabili.
4. La situazione è oggetto di esame, caso per caso, su proposta dell'Assistente Sociale, a cui compete l'acquisizione di ogni utile documentazione che comprovi la necessità o il bisogno.

CAPO II

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)

Art. 13 – Rinvio

1. Il servizio di assistenza domiciliare è garantito nelle forme e nei modi previsti dalla convenzione approvata dai Comuni di Mason Vicentino e Molvena con l'Unione dei Comuni del Marosticense.

CAPO III

CONTRIBUTI PER RICOVERO IN ISTITUTI O CASE DI RIPOSO

Art. 14 - Definizione

1. Nell'arco delle diverse forme di assistenza offerte all'anziano o al cittadino inabile, il ricovero in istituto si colloca come ultima risposta possibile in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili. Pertanto qualora esista la necessità di ricovero in una struttura protetta e l'interessato non sia in grado di provvedere autonomamente al pagamento della retta, il Comune è chiamato a concorrere alla spesa.
2. L'intervento del Comune si attua solo nel caso in cui la persona interessata abbia il domicilio di soccorso nel Comune e la stessa e/o le persone tenute all'obbligo degli alimenti non dispongano di risorse finanziarie sufficienti a fronteggiare, in tutto o in parte, l'onere del ricovero.
3. Di norma non è ammissibile al contributo l'anziano proprietario di beni immobili, terreni e/o risorse finanziarie di qualsivoglia natura, salvo che non si renda disponibile alla cessione, alle condizioni specifiche nel successivo paragrafo: "Recuperi e rivalse".
4. L'onere del ricovero fa carico:
 - a) alla persona interessata, nei limiti delle sue disponibilità finanziarie, fatta salva la conservazione a suo favore di una quota mensile di reddito pari al 20% del trattamento minimo di pensione INPS in vigore per i lavoratori dipendenti;
 - b) alle persone tenute all'obbligo di prestare gli alimenti nelle forme proprie degli artt. 433 e segg. del Codice Civile, qualora fruiscono di redditi superiori al minimo vitale;
 - c) al Comune, per la parte dell'onere non coperta dalle persone indicate alle lettere a) e b), tenendo conto del punto 4.3.1 L.R. 22/1989: "all'utente ospite in strutture residenziali va assicurata la conservazione di una quota di reddito non inferiore alla somma corrispondente al 20% del trattamento minimo di pensione INPS in vigore per i lavoratori dipendenti".
5. L'intervento economico si conclude sempre al 31/12 dell'anno della domanda e può essere rinnovata l'anno successivo.

Art. 15 - Recuperi – rivalse – donazioni o lasciti

1. Il quadro dei rapporti tra Amministrazione Comunale, case di riposo, assistiti e familiari quale configurato sulla base dei criteri sopra definiti, richiede di precisare, per quanto possibile, anche la procedura giuridicamente convalidata che consenta:
 - a) di recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non sono immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi ma futuri (pensioni ed indennità varie), sia nel caso di disponibilità di beni o di altra natura;
 - b) di rivalersi sull'interessato e sugli eredi, ove l'Amministrazione Comunale sia tenuta ad intervenire in considerazione dello stato di urgenza e indifferibilità del ricovero (in pendenza degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri relativi alla retta) e riscontri successivamente, a istruttoria completata, la mancanza di presupposti per l'intervento assistenziale.
2. In caso di inottemperanza da parte dei parenti o tutore o curatore del richiedente agli impegni sottoscritti nei confronti dell'anziano parente, il Comune si attiverà al recupero del credito stesso, mediante procedura di rivalsa.

CAPO IV

CRITERI E MODALITÀ DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE E ALLE PERSONE CHE HANNO MINORI IN AFFIDAMENTO

Art. 16 – Rinvio

1. Il sostegno alle famiglie e alle persone che hanno minori in affidamento è garantito nelle forme e nei modi previsti dal relativo regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 24 del 24.06.2002.

TITOLO V

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE

Art. 17 – Finalità

1. Vengono considerate attività di volontariato le iniziative e le attività svolte da soggetti, dotati o meno di personalità giuridica, le cui norme statutarie o i cui ordinamenti interni prevedano espressamente l'esclusione di ogni fine di lucro e di remunerazione, sia da parte del soggetto costituito che dai singoli soci.
2. Tutti gli scopi dei gruppi di volontariato, cooperative di solidarietà sociale, IPAB, enti, associazioni e fondazioni e comitati spontanei operanti nel campo sociale e nel settore socio-assistenziale, umanitario, culturale, sportivo e dello sviluppo economico, nonché delle singole iniziative, devono essere di rilevante interesse sociale nel campo della prevenzione dell'emarginazione, della rimozione di ostacoli per il raggiungimento di una migliore qualità della vita, nonché della promozione ed integrazione sociale della comunità.
3. L'Amministrazione Comunale di Molvena intende nei limiti delle norme e delle disponibilità di bilancio, sostenere annualmente o straordinariamente in caso di singole iniziative, quelle attività ed iniziative che rientrano nell'ambito sopra definito e si svolgono nel territorio comunale.

Art. 18 – Tipologie di contributi economici

1. I contributi economici a favore dei soggetti citati possono essere di due tipi:

A - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' ANNUALE

B – CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA SINGOLA SPECIFICA INIZIATIVA

Art. 19 – Modalità di presentazione delle domande per l'ottenimento del contributo economico a sostegno dell'attività annuale

1. L'istanza, presentata di norma entro il 31 OTTOBRE di ciascun anno, deve contenere la seguente documentazione firmata dal legale rappresentante:
 - una breve relazione sull'attività espletata durante l'anno in corso e una proposta di programma dell'attività che si intende realizzare nell'anno successivo;
 - il bilancio consuntivo dell'anno precedente (entrate ed uscite) a quello di presentazione della domanda dal quale si rilevi una situazione di disavanzo;
 - una copia dello statuto e/o regolamento interno;
 - dichiarazione sul numero dei soci e la sede dell'associazione;
 - dichiarazione che l'attività del soggetto si svolge in ambito comunale e/o pluricomunale.

Art. 20 – Modalità di presentazione delle domande per l'ottenimento del contributo economico a sostegno della singola iniziativa

1. L'istanza, presentata di norma 1 mese prima della data programmata per la singola iniziativa, deve contenere la seguente documentazione firmata dal legale rappresentante o dal proponente l'iniziativa:
 - una dettagliata relazione sull'attività per la quale si chiede il contributo, con specificazione delle finalità prefissate;
 - una previsione di spesa/entrate riguardante l'iniziativa da attuarsi (cui dovrà seguire il rendiconto economico quando sarà attuata);
 - dichiarazione del legale rappresentante che per l'iniziativa di cui all'oggetto, non usufruisce di altri contributi da parte di enti pubblici (oppure indicazione dell'ammontare dei contributi);
 - dichiarazione di impegno ad utilizzare il contributo richiesto, esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 21 – Modalità di erogazione del contributo

1. Dopo l'istruttoria dell'ufficio che accerta la corrispondenza della istanza (di contributo per l'attività annuale o per la singola iniziativa) ai programmi dell'Amministrazione Comunale per verificarne la conformità alle finalità di cui all'art. 2, la Giunta determinerà, in base alle disponibilità degli stanziamenti previsti in bilancio, la misura dell'intervento finanziario oppure indicherà i motivi del mancato accoglimento;
2. Nel caso di contributo stabilito in via preventiva e per comprovate necessità potrà essere corrisposto un acconto fino alla misura massima del 50% del contributo stesso. La rata finale verrà corrisposta su presentazione del rendiconto economico (entrate e spese). In tale sede il contributo potrà essere revocato o ridotto qualora la documentazione prodotta non sia conforme al presente regolamento.

Art. 22 – Pubblicità degli interventi – Responsabilità

1. I soggetti di cui al presente titolo, che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività, nonché quelli che ricevono il contributo per la singola iniziativa, sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali vengono realizzate le manifestazioni o iniziative, che esse sono realizzate con il concorso del Comune di Molvena.
2. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni o iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume alcuna responsabilità relativamente alla gestione di enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune. Nessun rapporto o obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, il quale verificandosi situazioni di irregolarità o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere le quote dei contributi non corrisposte o deliberarne la revoca.

INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 23 – Definizione

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

Art. 24 - Convenzioni

1. Per le iniziative nel settore dell'assistenza, della cultura e dello sport, aventi carattere di continuità o dirette alla realizzazione di opere strutturali, fruibili in tutto o in parte da tutti i cittadini, la contribuzione del Comune:
 - a) è subordinata alla stipulazione di una convenzione che stabilisca i reciproci obblighi e se, ricorre l'ipotesi, la destinazione della struttura ad uso pubblico;
 - b) è commisurata al valore economico dell'intervento proposto e dell'utilità pubblica dello stesso.
2. La misura del contributo di cui al precedente comma è stabilita nella convenzione di cui alla lettera a) dello stesso comma.

Art. 25 – Servizi e opere di pubblica utilità

1. Il Comune interviene con contributi a favore dei privati che intendono attuare, ampliare, completare nella loro zona un servizio o un'opera di rilievo pubblico nella misura massima del 50% del costo dei lavori e solo in presenza di rilevante spesa pro capite.
2. Per l'erogazione del contributo il Comune deve acquisire una attestazione del Responsabile dell'U.T.C. da cui risulti l'esecuzione dell'opera o del servizio a perfetta regola d'arte.

Art. 26 – Celebrazioni

1. Il Comune concorre alle spese per l'organizzazione di celebrazioni, anniversari e manifestazioni patriottiche, pur se si svolgono fuori dal territorio comunale; può erogare contributi straordinari per il recupero, la costruzione o la ricostruzione di manufatti che rivestono importanza storica e che abbiano attinenza con le vicende della comunità locale.

Art. 27 – Spese di rappresentanza

1. Per mantenere e rafforzare il proprio prestigio, il Comune assume spese per l'acquisto di beni e l'organizzazione di servizi di modesta entità quali:
 - Omaggi o premi (coppe, medaglie, libri) per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti o per il riconoscimento di meriti derivanti da un servizio comunque svolto per la comunità;
 - Servizio di ristoro in occasione di particolari avvenimenti o ricorrenze, servizio di trasporto per ospiti di chiara fama o rappresentanti di enti o uffici pubblici;
 - Ogni altra piccola utilità.

Art. 28 – Iniziative coorganizzate – Patrocinio

1. Non sono disciplinati dal presente regolamento i casi nei quali la proposta dei soggetti suddetti è volta a realizzare una iniziativa/manifestazione ecc. congiuntamente e con il concorso economico dell'Amministrazione Comunale. L'eventuale contributo economico dell'Amministrazione, su progetto dei soggetti proponenti, avviene dopo la presentazione dello stesso (fase preliminare dell'ideazione) nel quale sono indicati i soggetti coorganizzati, i ruoli,

competenze, i relativi oneri finanziari a carico di ciascun soggetto. Tale progetto sarà valutato dalla Giunta Comunale conformemente alle finalità che l'Amministrazione si prefigge nell'ambito sociale, ecc.

2. La concessione del patrocinio ad una singola iniziativa non comporta automaticamente benefici economici che devono essere richiesti con le modalità sopra indicate. Il patrocinio eventualmente concesso dalla Giunta Comunale deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto attraverso i mezzi per la promozione dell'iniziativa (manifesti, volantini, ecc.).

TITOLO VII

PARAMETRI ECONOMICI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI AGEVOLATE

Art. 29 - Prestazioni soggette al presente regolamento

1. Le norme di cui al presente titolo verranno applicate per la valutazione del diritto di accesso e per stabilire le quote a carico dell'utenza relativamente ad ogni tipo di prestazione che prevede agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente quali:
 - Assistenza domiciliare e prestazioni annesse (pasti, telesoccorso);
 - Integrazione rette strutture residenziali per anziani e disabili;
 - Assistenza economica;
 - Soggiorni estivi per anziani;
 - Eventuali altre iniziative o servizi che prevedano forme di agevolazione all'utenza in base alla situazione economica del richiedente.

Art. 30 - Definizione della situazione economica

1. L'ISE (indicatore della situazione economica) è l'indicatore della situazione reddituale (somma dei redditi) sommato all'indicatore della situazione economica patrimoniale (patrimonio mobiliare + patrimonio immobiliare);
2. L'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) è calcolato come rapporto tra l'ISE e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita dalla tabella 2 del D.Lgs. 190/98;

Art. 31 - Definizione di nucleo familiare

1. Ai fini del presente regolamento, per nucleo familiare s'intende il nucleo composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica (art. 4 DPR 223/1989) e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF;
2. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare; le situazioni particolari sono regolamentate dall'art. 1 del DPCM 4 aprile 2001, n. 242;
3. Secondo il principio introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. 130/2000, limitatamente alle prestazioni sociali agevolate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambienti residenziali diurni o continuativi, per soggetti con handicap grave, accertato in base alla legge 104/92 o di età superiore ai 65 anni non autosufficienti accertati, il nucleo familiare di riferimento sarà costituito dal solo richiedente.

Art. 32 - Integrazione del nucleo

1. Il termine "nucleo familiare" non va pensato rigidamente, ma potrà essere allargato o ristretto in funzione del tipo di servizio sulla base dei principi e criteri individuati a livello nazionale, locale e comunale. Per cui per particolari servizi e prestazioni verranno assunte unità di riferimento estratte nell'ambito dei soggetti indicati nell'articolo 2, commi 2 e 3, del D.Lgs. 130/2000 richiamato anche nel DPCM 242/2001 art. 1, comma 7. Tenendo conto anche, in menzione al principio di solidarietà che sovrintende la politica equitativa, la possibilità di richiedere una determinata partecipazione per componenti esterni al nucleo.

2. La valutazione dell'apporto dei soggetti esterni tiene conto delle componenti soggettive ed oggettive (ISEE) del nucleo familiare cui è richiesta la solidarietà.

Art. 33 - Modalità di calcolo del reddito

1. Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:
 - a) il reddito complessivo ai fini I.R.P.E.F. quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RN1 - 730: quadro di calcolo I.R.P.E.F., Rigo 6) ovvero, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali, al netto dei redditi agrari. Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e le indennità equipollenti;
 - b) reddito di lavoro prestato nelle zone di frontiera o in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
 - c) proventi derivanti attività agricole, come da dichiarazione IRAP;
 - d) il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare.
2. Dalla somma dei redditi dei familiari, così determinati, si detraggono fino a concorrenza € 51.645,69, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in affitto con contratto registrato.

Art. 34 - Modalità di calcolo del patrimonio

1. Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:
 - a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso di imposta considerato, detratto l'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione di detti fabbricati. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino alla concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69.
 - b) il valore del patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, calcolato sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite dal DPCM n. 241/2001. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare, così determinati, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare pari a € 15.493,71.
 - c) Il valore così definito viene considerato ai fini della determinazione dell'ISE nella misura del 20%.

Art. 35 - Integrazioni del reddito per particolari prestazioni

1. Dato atto che gli interventi e i servizi disciplinati nel presente regolamento sono volti a perseguire l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei soggetti e delle famiglie destinatari attraverso programmi personalizzati e trasferimenti monetari integrativi del reddito, si considerano come componente reddituale gli emolumenti a diverso titolo e da diversi soggetti erogati da aggiungere all'ISEE (cioè dopo la sua determinazione) riferendosi ai singoli servizi e prestazioni agevolate richieste, (riferimento normativo D.Lgs. 237/1998 reddito minimo di inserimento art. 6 comma 2) nonché il costo medio di servizi comunali per i quali è stata concessa una agevolazione. (Esempi: assegno sociale, pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, rendite INAIL, assegni periodici per il mantenimento di figli, assegni ai nuclei famigliari numerosi e di maternità, mensa scolastica, trasporto scolastico, assistenza domiciliare ecc.).

Art. 36 - Situazione economica dei soggetti obbligati agli alimenti

1. Qualora l'erogazione di specifici servizi preveda l'intervento di eventuali soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, la loro situazione economica, è individuata con i criteri di cui agli artt. 33 e 34 ma, in considerazione della diversa pregnanza dei rapporti parentali coinvolti, verrà considerata secondo le seguenti percentuali diversificate:
 - 100% nel caso di coniugi o convivenze di fatto, figli o genitori;
 - 50% nel caso di altri ascendenti o discendenti, affini o fratelli;
2. Nel caso in cui, a seguito di verifica da parte dell'Ufficio Servizi Sociali, i tenuti al pagamento non risultassero in grado di sostenere le spese necessarie al sostentamento, si prevede l'intervento del Comune nelle forme previste dal presente Regolamento;
3. Il loro reddito ISEE di riferimento, per poter chiederne la partecipazione economica, non può essere superiore al valore previsto nella tabella 1 dell'art. 9 del presente regolamento;
4. D'altro canto, per i soggetti che sulla base di quanto stabilito dagli artt. 33, 34 e 36 del presente regolamento, concorrono al costo delle prestazioni assistenziali per i propri parenti per i quali sono tenuti agli alimenti, l'accesso ad eventuali altri servizi sarà regolamentato prevedendo l'introduzione di un criterio di maggior favore.

Art. 37 - Fattori correttivi ed altri elementi per calcolo ISEE

1. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

numero dei componenti il nucleo familiare	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

+ 0,35 per ogni ulteriore componente

+ 0,20 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e di figli minori

+ 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66 per cento;

+ 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa. La maggiorazione spetta quando i genitori risultino titolari di reddito per almeno sei mesi nel periodo afferente la dichiarazione sostitutiva. Spetta altresì al nucleo composto da un genitore ed un figlio minore, purchè il genitore dichiari un reddito di lavoro dipendente o di impresa per almeno 6 mesi

3. Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivo.

Art. 38 - Modalità attuative

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari.
3. Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
4. Per l'assistenza alla compilazione delle dichiarazioni per l'ISEE i cittadini possono avvalersi di soggetti esterni, quali ad esempio i CAF (Centri di assistenza fiscale), anche ai sensi della

circolare dell'Inps 217/2001 con la quale l'Inps affida ai Caf la consulenza ai cittadini nella compilazione della certificazione ISEE.

5. In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati.
6. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.
7. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo, dal Comune.
8. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello emanato con DPCM del 18.01.2001.

Art. 39 - Competenze

1. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.
2. Spetta, altresì, al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
3. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria.

Art. 40 - Determinazione delle fasce economiche e delle rette o tariffe

1. Il riferimento per garantire l'accesso alle prestazioni agevolate in linea di massima sarà il minimo vitale come stabilito dall'art. 9 del presente regolamento;
2. La Giunta Comunale determina annualmente per ciascun servizio la percentuale di contribuzione massima da porre a carico dell'utenza (retta intera o tariffa). A questo scopo si stabilisce un reddito ISEE oltre il quale si paga la tariffa o retta massima e che può essere diversificato per servizio; questo fungerà da spartiacque e sarà decisivo poiché costituirà il parametro di riferimento per i successivi calcoli in funzione dei beneficiari. Sulla base di esso vengono poi determinate le tariffe o rette agevolate;
3. La retta o tariffa agevolata e la compartecipazione dei cittadini al costo dei servizi possono essere attribuite a ciascun utente con le seguenti modalità:
 - collocazione dell'utente in eventuali fasce economiche corrispondenti a scaglioni ISEE predeterminati;
 - casi particolari in deroga a quanto sopra indicato potranno essere valutati dal Servizio sociale competente in funzione di progetti di intervento personalizzati con tempi e modalità di attuazione e verifica concordati con l'utente interessato.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 42 - Utilizzo dati personali

1. Qualunque informazione relativa alla persona, di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune e nel rispetto delle vigenti

norme di tutela dei dati personali (legge 675/1996 e successive modificazioni, D.Lgs. 135/1999). Si applica inoltre quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs. 130/2000.